

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, CORTIANA, PIERONI, LA LOGGIA, SCHIFANI, LORENZI, D’ALESSANDRO PRISCO, PASQUINI, MILIO, DE ANNA, CAMERINI, PELELLA, DE MARTINO Guido, RESCAGLIO, BRUNO GANERI, PAPPALARDO, SARACCO, DE GUIDI, TRAVAGLIA, LAURIA Baldassare, MICELE, MIGNONE, CONTESTABILE, BISCARDI, VALLETTA, RUSSO SPENA, ANDREOTTI, CARCARINO, MAGNALBÒ, MONTELEONE, SALVATO, PASQUALI, DUVA, FALOMI, FIGURELLI, CÒ, LUBRANO DI RICCO, DIANA Lorenzo, CAPALDI, FIRRARELLO, MAZZUCA POGGIOLINI, SARTORI, SQUARCIALUPI e DE ZULUETA**

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica l’8 luglio 1998*

*(V. Stampato Camera n. 5095)*

*modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 10 febbraio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 febbraio 1999*

**Trasformazione dell’Istituto di fisica in via Panisperna  
in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che ivi ottennero risultati scientifici rivoluzionari per la cultura e la società del nostro tempo e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.

3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1998, da iscrivere **in apposito capitolo** dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro **del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali**. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto **con il Ministro per i beni e le attività culturali**.

4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il **1999**, da iscrivere **nello** stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere **sul capitolo 2110 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1998** e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, i quali sono **rispettivamente** incrementati a tal fine **di lire 500 milioni per il 1998** e di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a **lire 500 milioni per il 1998** e lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, **il quale è incrementato** a tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il **1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*